



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I L T R I B U N A L E D I S A L E R N O

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo all'udienza del 14/12/2018 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 5978 e 10552 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2014 vertenti

T R A

STABILE STEFANO (per il solo giudizio n. 5978/2014 RG), nato ad Oliveto Citra (SA) il 13.3.1985, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall' avv. Rosalia Forte, ed elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Salerno, alla via Luigi Liguori, n.56;

Ricorrente

E

STABILE ANNA (per entrambi i giudizi riuniti), nata a Campagna il 15.2.1957, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall' avv. Rosalia Forte, ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Salerno, alla via Luigi Liguori, n.56 – per il giudizio n. 5978/2014 RG – e rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del rispettivo ricorso, dall'avv. Rosalba Stamigni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, via A. Manganario n. 89 – per il giudizio n. 10522/2014 RG;



CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in pers. del Presidente e l.r.p.t, con sede in Roma alla via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Paolo CASTELLINI, Notaio in Roma (Rep. 77778/19476), dall'avv. Susanna Serrelli – per il giudizio R.G. n. 5978/14 – e dall'avv. Francesco Bove – per il giudizio R.G. n. 10522/14 - , tutti elettivamente domiciliata, ai fini di entrambi i giudizi in epigrafe, in Salerno, C.so Garibaldi,38, presso l'Avvocatura INPS.

Resistente

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 17.7.2014 Stabile Stefano e Stabile Anna agivano in giudizio nei confronti dell'I.N.P.S. deducendo la nullità e l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di costituzione di rapporto di piccola colonia agricola, chiedendo a questa A.G. di revocare il suddetto provvedimento e di dichiarare la costituzione del rapporto di piccola colonia.

In particolare i ricorrenti esponevano in fatto che:

- in data 17.1.2013, nella qualità rispettivamente di concedente e concessionario, regolarmente assistiti dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative (UNSIC e CONFAEL), avevano sottoscritto una scrittura privata per la costituzione di rapporto di piccola colonia, tramite la quale avevano pattuito che il rapporto si sarebbe svolto in riferimento ad un terreno sito in Campagna (SA) di cui il concessionario si era dichiarato affittuario (censito in Catasto al fol. 16, p.lla 22, pascolo);
- i ricorrenti avevano pattuito la decorrenza del suddetto rapporto dall'1.1.13 ed avevano stabilito che le attività e/o colture da praticare sarebbero state di volta in volta concordate; i prodotti derivanti e le spese sarebbero stati equamente divisi nella misura di 50%



ciascuno, ed terreni sarebbero stati concessi limitatamente al ciclo produttivo ed alle fasi colturali, comunque non oltre il ciclo produttivo annuale, con oneri assicurativi a carico del concedente;

- di fatto il terreno era stato adibito al pascolo di n.12 bovini da carne;
- la scrittura privata in parola era stata inoltrata all'INPS di Battipaglia, territorialmente competente, in data 17.1.13, corredata dai documenti richiesti e, tuttavia, il 20.3.14 all'indirizzo e-mail UNSIC di San Gregorio Magno era pervenuta una e-mail dall'INPS contenente la comunicazione del rigetto della domanda di piccola colonia, nella quale era indicata, quale motivazione a fondamento del rigetto, la circostanza che il concedente svolgesse "*attività di coltivatore diretto, sullo stesso fondo in pccf e come allevatore di bovini*";
- da tale provvedimento era conseguito inevitabilmente che il concessionario, pur avendo adempiuto a tutti gli obblighi lavorativi assunti, almeno fino al momento della proposizione del ricorso, non si era visto riconoscere il diritto ad essere inserito negli elenchi nominativi del Comune di residenza, ed i relativi diritti alla contribuzione e alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola.

Tanto premesso in punto di fatto, i ricorrenti deducevano l'illegittimità del provvedimento dell'INPS per i seguenti motivi:

- nullità della comunicazione di rigetto, per mancanza di un provvedimento formale di diniego, munito di tutti i requisiti previsti *ad substantiam* ai sensi della l. 241/90 e l. 69/09.
- la sussistenza in fatto ed in diritto del rapporto di piccola colonia, così come descritto in narrativa, il quale era pienamente equiparabile al rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti agricoli, da cui derivava il diritto del colono (piccolo concessionario) alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale e contributiva;
- insussistenza dei motivi di rigetto della domanda, poiché non era condivisibile la ricostruzione dell'INPS, secondo la quale sul medesimo terreno veniva svolta sia attività di



coltivatore diretto del concedente sia di colono da parte del concessionario, essendo una mera scelta di opportunità del concedente (il quale aveva la disponibilità di sei terreni e di 58 capi bovini) quella di far gestire uno dei suoi terreni ad un terzo, condividendo con lui spese e profitti, senza che ciò potesse costituire elemento in qualche modo ostativo ai fini del riconoscimento del rapporto di piccola colonia, né potendosi pretendere che al momento dell'iscrizione come coltivatore diretto il concessionario potesse prevedere che si sarebbe successivamente trovato nella difficoltà di gestire da solo tutti i terreni denunciati; del resto non vi era alcuna normativa che vietava al coltivatore diretto di associarsi con terzi nella lavorazione di un terreno nella sua disponibilità.

Sulla scorta di tali argomentazioni i ricorrenti concludevano nei sensi che seguono:

<<1) *preliminarmente dichiarare la nullità, illegittimità e per l'effetto revocare il provvedimento di rigetto della domanda di costituzione di piccola colonia;*

2) *dichiarare l'insussistenza e la infondatezza in fatto ed in diritto della motivazione di rigetto dell'INPS della domanda di costituzione di piccola colonia;*

3) *conseguentemente, dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la costituzione di piccola colonia e, per l'effetto dichiarare la costituzione della piccola colonia con le modalità e nei termini così come indicati nella scrittura privata sottoscritta alla presenza delle associazioni stipulanti;*

4) *Condannare, in ogni caso, l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, maggiorate del 15,00% per rimborso spese generali, oltre CNAP ed IVA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario>>.*

2. Con memoria difensiva depositata il 13.3.2015 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. il quale chiedeva, oltre alla vittoria delle spese ed onorari di lite, il rigetto del ricorso perché inammissibile, improponibile, infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:



- improcedibilità della domanda giudiziale poiché i ricorrenti non avevano ancora terminato l'*iter* amministrativo di legge alla data della proposizione del ricorso;
- infondatezza della domanda attorea, in quanto nella situazione di fatto si era configurata, in spregio della normativa di riferimento, un'ipotesi di subconcessione dei fondi rustici, avendo lo stesso concedente Stabile Stefano dichiarato un altro rapporto di piccola colonia relativamente allo stesso fondo fol 16, p.lla n. 22 con altra colona, tale Senese Concetta, anche in questo caso dichiarando un fabbisogno di 105 giornate, il che finiva con l'assegnare al fondo una redditività pari a 210 giornate, idonea alla formazione di un'azienda agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, in aperto contrasto con la riferibilità della piccola colonia ai soli fondi con redditività insufficiente;
- nonostante il concedente avesse dichiarato in ricorso, di aver versato i contributi previdenziali al concessionario, l'INPS deduceva che non essendo stata riconosciuta l'esistenza di un rapporto di piccola colonia per l'anno 2013, non era stata nemmeno richiesta alcuna contribuzione previdenziale da parte dell'INPS, così come invece doveva accadere per legge (circolare 142 del 11.7.1996);
- la comunicazione del rigetto della domanda di costituzione del rapporto di piccola colonia era avvenuta secondo le modalità previste dalla procedura di gestione delle domande di piccola colonia di cui trattasi; in ogni caso, avverso tale provvedimento, gli odierni ricorrenti avrebbero potuto presentare ricorso amministrativo alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati ex art. 10 d. lgs. 375/93, entro 30 giorni dalla data di notifica.

3. Alla prima udienza, il G.d.L., ritenutane la necessità ai fini decisori, ammetteva le istanze istruttorie delle parti. Pertanto venivano escussi in qualità di testimoni di parte ricorrente i sigg.ri Albano Anna Maria e Stabile Donato.

All'esito dell'attività istruttoria, le parti venivano autorizzate al deposito delle note autorizzate, e dopo diversi rinvii, anche officiosi, la causa perveniva all'odierna udienza.



4. Con ricorso depositato il 23.12.2014, inoltre, Stabile Anna agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, nei confronti dell'I.N.P.S., al fine di vedere l'Ente condannato alla re-iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 per n. 105 giornate, previo riconoscimento delle stesse e revoca del provvedimento di rigetto di domanda di DS, da ritenersi nullo ed illegittimo, con conseguente diritto della ricorrente a percepire la DS relativa allo stesso anno.

Segnatamente, la ricorrente esponeva in fatto che:

- era una piccola colonia, iscritta ai relativi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato nel Comune di residenza;
- nella qualità di concessionaria, in data 17.1.13, aveva sottoscritto con il concedente, Stabile Stefano, una scrittura privata per la costituzione di piccola colonia, oggetto del giudizio n. 5978/14 a questo connesso;
- in data 12.2.14 la Stabile aveva presentato all'I.N.P.S. di Battipaglia, territorialmente competente, domanda di prestazione di disoccupazione agricola, in risposta alla quale aveva ricevuto in data 4.8.14 una comunicazione di rigetto, per mancata iscrizione nei relativi elenchi agricoli;
- avverso tale comunicazione, in data 2.9.14 era stati inoltrato ricorso amministrativo, parimenti rigettato dall'Ente previdenziale, con provvedimento notificato alla Stabile in data 25.11.14.

Ciò premesso in via di fatto, la ricorrente deduceva il proprio diritto al riconoscimento delle giornate lavorative e quindi alla disoccupazione agricola, stante non solo la piena sussistenza del rapporto di colonia, ma anche dei requisiti volti ad ottenere l'inserimento degli elenchi nominativi del comune di residenza ed al riconoscimento di tutte le prestazioni previdenziali connesse. Nel caso specifico, si trattava di un contratto di piccola colonia stagionale, regolato dalla L. 203/1982, che afferiva a colture limitate al ciclo



produttivo annuale, di cui la ricorrente si era effettivamente occupata nell'ambito del rapporto di piccola colonia, regolarmente instaurato e posto in essere dalle parti.

Per tali motivi, la cancellazione dagli elenchi agricoli era illegittima, perché non corrispondente allo svolgimento di fatto dell'attività lavorativa da parte della ricorrente e perché priva di motivazione, con conseguente violazione del diritto di difesa della stessa, costituzionalmente previsto dall'art. 24.

Sulla scorta di tali argomentazioni, Stabile Anna concludeva nei sensi che seguono:

<<1) Dichiarare che la parte ricorrente nell'anno 2013 ha svolto attività di lavoro agricolo in ambito di contratto di piccola colonia, per totali n. 105 giornate;

2) Per l'effetto condannare l'INPS alla re-iscrizione della parte ricorrente nei relativi elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 per n. 105 giornate;

3) Dichiarare la nullità, illegittimità e per l'effetto revocare il provvedimento di rigetto della domanda di DS n. 2014625212854 del 12/02/14;

4) Dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire la DS relativa all'anno 2013 di cui alla domanda oggetto di causa;

5) Per l'effetto condannare l'INPS al pagamento, in favore della ricorrente, della DS relativa all'anno 2013 di cui alla domanda oggetto di causa;

6) Condannare, in ogni caso, l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, maggiorate del 15,00 % per rimborso spese generali, oltre CNAP ed IVA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.>>

5. L'I.N.P.S. si costituiva anche in tale giudizio con memoria di risposta nella quale in primo luogo formulava istanza di riunione al procedimento recante RG n. 5978/14 per connessione oggettiva e soggettiva; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso avverso, perché infondato e non provato, ed in ogni caso perché inammissibile e/o improcedibile, con vittoria delle spese di giudizio, per motivi in larga parte corrispondenti a quelli evidenziati nella memoria difensiva riferita al procedimento connesso. In ogni caso la



difesa dell'Ente previdenziale deduceva l'inapplicabilità della disciplina riferita alla piccola colonia al rapporto in esame, perché non sussistente il requisito della "redditività insufficiente" previsto dall'art. 31 l. 203/1982.

6. Comparse le parti dinanzi al Giudice, questi ammetteva le prove così come indicate in atti, ma l'espletamento della prova testimoniale veniva reso vano dalla reiterata assenza dei testi di parte ricorrente.

7. Da ultimo, entrambe le cause anzidette pervenivano all'odierna udienza, nella quale questo giudice ravvisava oggettivi profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi in parola e disponeva la riunione dei medesimi, dando, di seguito, corso alla discussione.

All'esito di essa, le cause venivano decise mediante pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza, per la stesura della cui motivazione veniva indicato il termine di 45 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ad avviso di questo giudice correttamente l'INPS ha respinto la domanda dei ricorrenti Stabile Stefano e Stabile Anna volta al riconoscimento del rapporto di piccola colonia oggetto dei ricorsi all'esame di questo Tribunale. E, conseguentemente, ha correttamente rigettato anche la domanda di disoccupazione agricola di Stabile Anna per la mancata iscrizione della medesima negli elenchi agricoli comunali.

Va rammentato, al fine di inquadrare la tematica contrattuale di cui si discute, che – come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire nell'ambito dello speculare giudizio svoltosi in merito all'analogo rapporto di piccola colonia che lo Stabile Stefano aveva dichiarato di aver stipulato con altra concessionaria, tale Senese Concetta, sullo stesso terreno oggetto del contratto dedotto in giudizio; rapporto pure esso disconosciuto dall'INPS e relativamente al quale la domanda giudiziale di accertamento è stata respinta sia in primo che in secondo grado – che ai sensi delle molteplici leggi che si sono susseguite in



materia deve reputarsi che il contratto di "piccola colonia" sia un contratto agrario tipico che può avere ad oggetto anche più terreni, può riferirsi contestualmente a più colture, ivi compreso l'allevamento di capi di bestiame, anche di razza diversa, ma con il limite generale di operatività secondo il quale si può parlare di piccola colonia solo in quanto il fondo oggetto del contratto non assorba manodopera in misura eccedente le 120 giornate. E, dunque, perché sussista un rapporto di piccola colonia occorre che l'associato apporti il proprio lavoro nella conduzione di un fondo e/o del bestiame, **il cui fabbisogno di manodopera aziendale risulti inferiore a 120 giornate.**

L'accordo associativo in parola, in sostanza è caratterizzato dall'esercizio in comune dell'impresa agricola da parte del concedente e del colono, con collaborazione di entrambi alla direzione tecnica e partecipazione degli stessi agli utili ed alle perdite in quote determinate, anche se il colono resta sottoposto alla sorveglianza e alla direzione del concedente in ordine sia ai criteri di coltivazione che alla raccolta, ripartizione e vendita dei prodotti. E' evidente, dunque, che gli elementi fondanti tale fattispecie contrattuale sono rappresentati principalmente dalla natura associativa del conferimento del terreno, dalla condivisione sia del lavoro che degli utili e delle perdite e dalla ripartizione dei prodotti coltivati.

2. Orbene nel caso di specie in primo luogo deve rilevarsi come in relazione al terreno indicato ai fini della costituzione del rapporto di piccola colonia non si registri il requisito della cd. "redditività insufficiente" previsto dall'art. 31 della L. n. 203/1982. E ciò in quanto, alla luce di quanto dichiarato dallo stesso concedente all'INPS, il fondo di cui al fol. 16, p.la 22 costituisce un'unità produttiva idonea, per condizioni oggettive di redditività o produttività, alla formazione di una impresa agricola a tutti gli effetti, atteso che in relazione ad esso, per l'anno 2013 sono state dichiarate necessarie n. 105 giornate con riguardo al contratto siglato con Stabile Anna e n. 105 giornate con riferimento al contratto siglato con Senese Concetta, per un totale di n. 210 giornate, ampiamente superiori al limite generale



che fonda il requisito della cd. "redditività insufficiente" entro il quale è ammessa la piccola colonia.

Il presunto concedente, poi, risulta essere coltivatore diretto ed ha dichiarato di svolgere la sua attività su sei fondi condotti in affitto e di possedere n. 64 bovini, per cui lo stesso è risultato essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e nella relativa gestione previdenziale agricola dei lavoratori autonomi e tale situazione non risulta essere mai stata modificata, sicché non si riesce a cogliere una valida motivazione per la quale avrebbe dovuto addivenire alla stipula dei contratti associativi in questione per una porzione dei capi oggetto della sua azienda agricola.

3. Ma, ad avviso di questo giudice, si colgono molteplici ulteriori aspetti che non consentono di assegnare alcuna attendibilità al contratto di piccola colonia dedotto in giudizio, essenzialmente in ragione della macroscopica indeterminatezza e genericità dell'accordo con riferimento ai profili qualificanti che esso avrebbe dovuto avere per poter essere asseverato dall'INPS come reale rapporto di piccola colonia, anche nella prospettiva di poter consentire all'ente previdenziale, dopo l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi agricoli, di operare i dovuti controlli sulla rispondenza fattuale nel rapporto a quanto formalmente dichiarato nel contratto.

Ed, infatti, occorre registrare come dalla scheda contrattuale sottoscritta da Stabile Stefano e Stabile Anna dinanzi alle associazioni di categoria non sia possibile stabilire:

- quali siano le attività agricole in relazione alle quali viene stipulato il contratto, essendo previsto al punto 2) dell'intesa *de qua* solo che le colture da praticare saranno di volta in volta concordate tra le parti, mentre l'unico accenno all'allevamento di bovini risulta contenuto all'interno del preambolo dell'accordo, ma in modo assai generico e non agganciato all'intesa con Stabile Anna, in termini così equivoci da poter essere interpretato



anche come un richiamo al diverso contratto di piccola colonia che il concedente aveva coevamente stipulato con Senese Concetta;

- quali siano le attrezzature ed i mezzi propri del concessionario che avrebbero dovuto essere impiegati nell'ambito dell'attività agricola;
- su chi sarebbero dovute ricadere le spese per l'acquisto del foraggio, dei mangimi, per la profilassi veterinaria e quant'altro necessario per l'allevamento dei capi di bestiame, atteso che nel contratto si parla unicamente di spese riferibili ad attività agricole di coltivazione, quali spese per i concimi, gli antiparassitari, i teli di protezione o di copertura, etc.;
- quale sarebbe stato il corrispettivo che avrebbe percepito il concessionario per la prestazione resa, posto che la previsione di cui al punto 3) dell'accordo in esame si attaglia esclusivamente alla divisione dei prodotti della coltivazione del terreno, e non ad un'eventuale divisione di quanto ricavabile dall'allevamento (ed, infatti, si stabilisce che la divisione dei prodotti avverrà sul fondo dove sono stati coltivati);
- come avrebbe dovuto essere concretamente gestita l'attività di allevamento da parte della concessionaria, giacché non risulta previsto nulla in merito al destino degli animali al termine del periodo indicato il contratto, nel senso che le parti non si sono neppure premurato di stabilire se gli animali avrebbero dovuto essere macellati oppure venduti e in quali proporzioni.

Da tutti questi elementi, pertanto, si evince con nettezza il carattere fittizio dell'accordo contrattuale tra i ricorrenti trasmesso all'INPS e, di conseguenza, se ne inferisce la correttezza della determinazione dell'Ente di rigetto della domanda di iscrizione del rapporto di piccola colonia ed, a valle, dell'istanza di riconoscimento della disoccupazione agricola.

Del resto è principio giurisprudenziale consolidato che qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di piccola colonia, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993), il lavoratore ha



l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 14296 del 28.6.2011). E, come detto, nel caso di specie tale prova non è stata in alcun modo fornita, essendo emersi, all'opposto, elementi di radicale inconciliabilità del reale rapporto lavorativo con quello prospettato in giudizio.

4. E' appena il caso di aggiungere che, per principio giurisprudenziale altrettanto consolidato in sede sia di merito che di legittimità, attenendo l'oggetto del giudizio alla sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli e non all'impugnativa del provvedimento di diniego dell'iscrizione (a prescindere dal *quomodo* del disconoscimento), sono del tutto ininfluenti i rilievi di natura formale attinenti al provvedimento reiettivo della domanda di iscrizione in parola (Cass. n. 2739 del 2016).

In definitiva, per le ragioni che precedono, vanno integralmente rigettati entrambi i ricorsi riuniti.

5. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese va evidenziato che manca in atti una formale e valida dichiarazione certificativa dei ricorrenti concernente la titolarità, nell'anno precedente a quello della presente pronuncia, di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del D.P.R. n. 115/02, rinvenendosi agli atti solo le autocertificazioni ai fini dell'esenzione dal Contributo Unificato, di titolarità di reddito IRPEF inferiore al triplo di quello previsto per l'ammissione a G.P., ma mancando dichiarazioni valide ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non potendo bastare in tal senso l'affermazione sottoscritta dal solo difensore dei ricorrenti (e non da questi ultimi personalmente) inserita nel corpo del ricorso introduttivo non sottoscritto da coloro che avrebbero per legge dovuto rendere la dichiarazione certificativa.



Ne consegue che i ricorrenti, pur dovendo essere tenuti indenni dal pagamento del contributo unificato, vanno condannati – entrambi in solido per quanto attiene al procedimento n. 5978/14 RG ed esclusivamente Stabile Anna per il proc. n. 10522/14 RG – alla rifusione in favore dell'INPS delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P. Q. M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 5978/2014 R.G. e 10552/2014 R.G., promossi da Stabile Stefano (solo il giudizio n. 5978/2014 R.G.) e Stabile Anna (entrambi i giudizi riuniti) contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- 1) Rigetta entrambi i ricorsi;
- 2) Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti dell'I.N.P.S. delle spese del giudizio n. 5978/2014 R.G., che liquida in complessivi € 1.208,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, ed, inoltre, condanna la sola Stabile Anna al pagamento, nei confronti dell'I.N.P.S. delle spese del giudizio n. 10522/2014 R.G., che liquida in complessivi € 300,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
- 3) Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Salerno, 14.12.2018.

Il Giudice

Dott. Antonio Cantillo

